



Servizio Benefici Economici

## **DETERMINA**

**OGGETTO:** AA.AA. 2022/2023 E 2023/2024 EROGAZIONE RIMBORSI TASSA REGIONALE IN FAVORE DI N. 27 STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DI CUI ALLA DETERMINA N.142/2025

## **IL DIRIGENTE**

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 ad oggetto: “Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto del Commissario straordinario 2 gennaio 2019, n. 1 avente ad oggetto: “Recepimento istituzione di ALiSEO - Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento ai sensi della legge regionale n. 25 del 5/12/2018”;

RICHIAMATO il decreto del Commissario straordinario 31 gennaio 2019, n. 27 avente ad oggetto: “Approvazione disposizioni interne sui provvedimenti e sulla corrispondenza”;

RICHIAMATA la legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 recante “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione” e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2011-2013, approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 1° giugno 2011 n. 12, prorogato ai sensi dell’art. 58 comma 4 bis della l.r. n. 15/2016;

RICHIAMATO il d.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2.12.1991, n. 390” il quale prevede, all’art. 1, che le disposizioni nello stesso contenute continuino ad avere efficacia fino all’emanazione di successivo decreto;

RICHIAMATO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320 recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto

allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”;

VISTA la nota ministeriale 11 maggio 2022 n. 13676 emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1 del sopra citato decreto ministeriale n. 1320/2021;

RICHIAMATI i decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930 e 2 agosto 2022, n. 933 recanti disposizioni in merito all'iscrizione contemporanea a due corsi di studio, così come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33;

VISTE le leggi regionali:

- a) 10 luglio 1996, n. 29 “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario” e ss.mm.ii con la quale è stata istituita la tassa regionale e quantificato l'importo dovuto dagli studenti a decorrere dall'a. A 1996/1997;
- b) 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)”, e in particolare l'art. 3 che prevede la rideterminazione dell'importo della tassa regionale per l'a.a. 2003/2004;
- c) 2 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2004)”;
- d) 24 gennaio 2006, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)”, e in particolare l'art. 4 che prevede a decorrere dall'a.a. 2006/2007 la misura della tassa regionale in relazione dell'ISEE;
- e) 25 luglio 2011, n. 18 “Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario” e 27 dicembre 2011, n. 38” Disposizioni collegate alla finanziaria 2012” che rispettivamente agli artt. 1 e 4 rideterminano la misura della tassa regionale a decorrere dall'anno accademico 2011/2012;
- f) 27 giugno 2012, n. 22 “Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi e di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio” e in particolare l'art. 1 che prevede la rideterminazione degli importi della tassa regionale e l'introduzione, dell'indennità di mora per i pagamenti oltre i termini di scadenza, calcolata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

RICHIAMATE le proprie determine:

- a) 18 dicembre 2024, n. 441 ad oggetto: “Anni Accademici 2022/2023 e 2023/2024 rimborsi tassa regionale in favore di n. 2183 studenti iscritti all'università degli studi di Genova”
- b) 17 febbraio 2025, n. 142 ad oggetto “Rettifica det. n. 441/2024 ed erogazione rimborsi tassa regionale anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 in favore di n. 1859 studenti iscritti all'università degli studi di Genova e alle istituzioni Afam liguri”;

ATTESO che con la sopra citata determina n. 142/2025 è stato disposto di:

- a) imputare l'importo di € 234.911,20 al conto "Rimborso tassa regionale" a titolo di rimborso della tassa regionale non dovuta o pagata in eccesso per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 nei confronti di n. 2180 studenti individuati nell'Allegato 1 della suddetta determina;
- b) di procedere al rimborso nei confronti di n. 1859 studenti individuati nell'Allegato 2 della suddetta determina a titolo di tassa regionale per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo complessivo di € 207.806,40;
- c) di rinviare a successivi atti i restanti rimborsi in favore di n. 321 studenti che, alla data della sopra citata determina, non avevano comunicato il codice iban del proprio conto corrente al Servizio benefici Economici;

ATTESO che n. 27 studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova (presenti nell'Allegato 1 alla suddetta determina 142/2025) hanno comunicato al Servizio Benefici Economici il codice IBAN del proprio conto corrente sul quale effettuare il rimborso spettante;

RITENUTO pertanto opportuno procedere al rimborso a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario non dovuta o pagata in eccesso per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 in favore di n. 27 studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova e individuati nell'Allegato "ANNI ACCADEMICI 2022/2023 E 2023/2024 RIMBORSI TASSA REGIONALE N. 27 STUDENTI UNIGE DI CUI ALLA DET.N. 142/2025" per i singoli importi indicati a fianco dei nominativi tramite accredito sul conto corrente identificato dal codice iban comunicato dagli studenti stessi, per un importo complessivo di € 3.100,40;

ATTESO che il Budget Economico Triennale 2025-2027 è stato approvato con decreto 27 dicembre 2024, n. 311;

SU PROPOSTA della Responsabile del Servizio Benefici Economici

### **DISPONE**

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,

1. di procedere al rimborso a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario non dovuta o versata in eccesso per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 nei confronti di n. 27 studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova e individuati nell'Allegato "ANNI ACCADEMICI 2022/2023 E 2023/2024 RIMBORSI TASSA REGIONALE N. 27 STUDENTI UNIGE DI CUI ALLA DET.N. 142/2025" alla presente determina, quale sua parte integrante e necessaria, per i singoli importi e tramite accredito sui conti correnti identificati dai codici Iban e indicati a fianco di ciascun nominativo, per un totale complessivo di € 3.100,40;
2. di dare infine atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente ne attesta la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa.

**IL DIRIGENTE**

**Dr. Massimo Aramini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24  
D.lgs 82/2005 e s.m.i

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.